



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 37 DI DATA 16 Giugno 2016

O G G E T T O:

Revoca del provvedimento a contrarre per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino

Premesso che:

- con deliberazione n. 939 di data 06 maggio 2011 la Giunta provinciale approvava “*il piano di lavoro per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino*”;

- con deliberazione n. 2385 di data 11 novembre 2011 la Giunta provinciale approvava la revisione straordinaria del “*Piano degli investimenti per l’edilizia sanitaria per la XIV Legislatura*”, ai sensi dell’ art. 47 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilendo, in particolare, di utilizzare lo strumento della finanza di progetto (PF) per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Trento;

- con deliberazione n. 2618 di data 02 novembre 2011 la Giunta provinciale approvava il piano di finanziamento dell’opera;

- con determinazione n. 365/2011 del dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica, in qualità di responsabile del procedimento, autorizzava l’indizione della gara, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’articolo 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. b) della medesima legge, per l’affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino;

- il Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia Autonoma di Trento provvedeva ad indire la relativa gara con bando di gara di data 15 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento G.U.U.E. il 21 dicembre 2011 e nella G.U.R.I. della Provincia di Trento il 13 gennaio 2012, nonché sul sito informatico della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero delle Infrastrutture, sull’Albo della Provincia Autonoma di Trento e, per estratto, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” di data 29 dicembre 2011, “Italia Oggi” di data 28 dicembre 2011, “Il Trentino” di data 29 dicembre 2011 e “L’Adige” in data 28 dicembre 2011. La scadenza del termine di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 13 agosto 2012;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano pervenute n. 4 offerte;

- con deliberazione 21 settembre 2012, n. 1984 della Giunta provinciale veniva nominata la commissione tecnica per la valutazione delle offerte;

- all’esito della valutazione della commissione tecnica, nella seduta di gara di data 29 marzo 2013, la commissione giudicatrice di gara provvedeva all’attribuzione del punteggio all’offerta economica e alla formazione della graduatoria finale, nonché alla dichiarazione dell’aggiudicatario provvisorio della concessione;

- con determinazione del responsabile del procedimento (nel frattempo individuato nel dirigente generale del dipartimento competente) n. 32 di data 6 maggio 2013 veniva nominato il promotore, ai sensi dell’articolo 50 quater, comma 10, lett. b) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

- avverso l'aggiudicazione sono stati promossi i ricorsi RG 270 del 2012, RG 121 del 2013, RG 123 del 2013 nonché relativi ricorsi incidentali e per motivi aggiunti da parte dei partecipanti alla gara davanti al T.r.g.a di Trento che, riuniti i ricorsi, si è pronunciato con dispositivo di sentenza n. 406 del 2013 e con [sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014](#).

- la citata sentenza del T.r.g.a di Trento, nonché il relativo dispositivo di sentenza sono stati oggetto di ricorsi in appello davanti al Consiglio di Stato sub RG, 802/2014, 1889/2014, 2234/2014 e 2300/2014,

- la Terza sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sugli appelli riuniti con [sentenza n. 5057/2014](#) ha, in parte, confermato e, in parte, riformato la sentenza appellata del T.r.g.a. di Trento; in particolare:

a) essa ha confermato la sentenza gravata *“nella parte in cui ha annullato il provvedimento di nomina della Commissione Tecnica e tutti gli atti di gara successivi”*

b) ha, invece, accolto l'appello di due dei raggruppamenti temporanei d'impresa annullando la sentenza gravata nella parte in cui aveva disposto la loro esclusione dalla gara;

c) ha, altresì, riformato la sentenza gravata in ordine alla possibilità di un riesame delle offerte già formulate da parte di una nuova commissione e, al riguardo, ha stabilito, al punto 29, che *“non sia possibile procedere, nella fattispecie, ad un nuovo esame, da parte della nuova Commissione, delle offerte tecniche già presentate dalle concorrenti dovendo essere consentita una nuova valutazione di offerte non condizionata dalla conoscenza delle offerte economiche”* e che *“ciò può esser reso possibile attraverso la riapertura dei termini per la presentazione di nuove offerte sia tecniche che economiche”* ed al punto 42 che *“la Provincia può procedere alla rinnovazione della gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte”* e che *“possa anche, intervenire, nell'occasione, per perfezionare alcuni profili contestati delle disposizioni di gara. Sono fatti salvi ovviamente gli ulteriori atti dell'Amministrazione”*;

- in relazione alle motivazioni e al dispositivo della sentenza della Terza sezione, l'amministrazione risulta vincolata, con pronuncia passata in giudicato, unicamente in ordine al divieto di riesame delle offerte già precedentemente formulate (con conseguente necessità, in ogni caso, di acquisire nuove offerte, essendo ormai decadute quelle precedentemente presentate); invece, resta intangibile l'ambito della discrezionalità amministrativa tra le seguenti tre opzioni: il semplice rinnovo della procedura partendo dalla formulazione di nuove offerte, la riapertura dei termini con conseguente possibilità di ammettere anche nuovi raggruppamenti e, infine, la possibilità di adottare “ulteriori atti” tra i quali, all'evidenza, si può annoverare anche la revoca degli atti di gara, che non risulta essere soluzione preclusa dalla sentenza della Terza sezione;

- sulla base degli approfondimenti svolti la Giunta provinciale ritenne infine di assumere, con propria [deliberazione n. 438 del 25 marzo 2016](#), un Atto di indirizzo in ordine alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino; dalla citata deliberazione giuntale si evince che *“La pronuncia del Consiglio di Stato consente di rinnovare la procedura di gara oppure di procedere in altro modo per la realizzazione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino; in considerazione*

del periodo trascorso tra la pubblicazione (dicembre 2011) del bando e la citata sentenza - e dato atto che lo svolgimento della procedura di individuazione del concessionario non risulta giunto alla stipula di un contratto di concessione, né all'adozione da parte della Provincia di un provvedimento di aggiudicazione definitiva (ma neanche all'aggiudicazione provvisoria stante l'annullamento degli atti della Commissione di gara) - si è provveduto ad un aggiornamento delle più recenti esigenze operativo-gestionali dei servizi sanitari provinciali, nonché dei profili economico-finanziari e della sostenibilità dell'opera per i bilanci della Provincia rispetto a quanto elaborato nel 2011”;

- la Giunta provinciale, in particolare, si è determinata “*di riconoscere che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico riportati in premessa - approfondimenti di natura sanitaria dell'APSS, di natura finanziaria (e coinvolgimento BEI) di Cassa del Trentino S.p.A., nonché in ragione delle politiche di spending review attivate in campo sanitario - non è più conveniente per la Provincia procedere alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino mediante finanza di progetto, come originariamente stabilito negli atti che hanno portato alla gara bandita nel 2011”* nonché “*di stabilire la necessità di procedere ad una nuova programmazione dell'opera da realizzare con modalità tradizionali di affidamento tramite appalto, secondo le indicazioni fornite in premessa”;*

- sulla base di tali indicazioni si è reso necessario procedere alla concretizzazione di quanto è stato stabilito, con finalità programmatiche, con la citata deliberazione n. 438/2016;

- in particolare, sulla base delle indicazioni fornite in ordine alla nuova programmazione dell'opera da realizzare con modalità tradizionali di affidamento tramite appalto, si rende ora necessario procedere alla formale revoca del provvedimento a contrarre per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino, con caducazione degli atti di gara conseguenti;

- con note di data 29 marzo 2016, si è provveduto, conseguentemente, a dare comunicazione ai quattro concorrenti della gara dell'avvio del procedimento di revoca del provvedimento a contrarre per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino, con caducazione degli atti di gara conseguenti, con invio della citata deliberazione giuntale n. 438/2016;

- l'istruttoria si è realizzata esaminando le osservazioni pervenute nel termine assegnato e, successivamente, prorogato su richiesta degli interessati;

- le osservazioni, che sono state riassunte nell'allegato documento relativo all'istruttoria svolta, che si è conclusa formalmente con prot. PAT/RFD330-15/06/2016-0316563, in cui sono state analizzate dettagliatamente e poste a raffronto tali osservazioni con le esigenze dell'amministrazione;

- va evidenziato, in particolare, che le osservazioni pervenute non hanno alterato fatti o rilevato elementi significativi rispetto a quanto già stato considerato nell'ambito dell'istruttoria svolta ai fini dell'approvazione della deliberazione n. 438 del 25 marzo 2016 e, pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni di rinnovata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 241/90;

- analogamente, anche con riferimento alle richieste di risarcimento e di indennizzo si ritiene che le stesse non costituiscono un elemento tale da compromettere la scelta dell'amministrazione in ordine alla revoca degli atti di gara, come meglio precisato nel citato documento "valutazione dei motivi di revoca della gara del nuovo ospedale";

- la Giunta provinciale, in data 13 giugno 2016, ha preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta e, sulla base delle stesse, ha ritenuto che non siano emerse novità tali da richiedere una modifica di quanto precedentemente stabilito nella propria deliberazione n. 438 di data 25 marzo 2016, di cui ha ribadito i contenuti.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE GENERALE

- sentiti i servizi di staff e l'Avvocatura della Provincia;
- visti gli atti, le disposizioni ed i documenti citati in premessa;
- visto l'articolo 21-quinques della L. 241/90
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 marzo 2016, n. 360 avente ad oggetto "*Programma di gestione 2016. Approvazione degli obiettivi, integrazione con il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione e individuazione degli "atti riservati" ai Dirigenti generali*", con particolare riferimento all'allegato 3 che individua i compiti riservati al Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, tra i quali sono menzionati gli atti del Responsabile del procedimento relativi all'Ospedale di Trento;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che, per effetto delle sentenze citate in premessa, risulta invalidata tutta l'attività di gara comprensiva della presentazione delle offerte e di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
2. di revocare, per le motivazioni in premessa ed in qualità di responsabile del procedimento, la determinazione n. 365/2011 del dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica, che autorizzava l'indizione della gara, mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della medesima legge, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino;
3. di disporre, conseguentemente, il ritiro degli atti della gara che non risultino già travolti dai provvedimenti giurisdizionali in premessa, come precisato nel precedente punto 1.;
4. di prendere atto che, in conseguenza del presente provvedimento, è revocato anche l'impegno di spesa di complessivi euro 160.000.000,00 assunto con precedente determinazione n. 365/2011 del dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica,

come da ultimo modificata con delibera n. 2418 del 18 dicembre 2015, come di seguito esposto:

- Riduzione di 2.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 del capitolo 444100-002;
- Riduzione di 33.926.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 del capitolo 444100-002;
- Riduzione di 39.386.875,80 sull'esercizio finanziario 2020 del capitolo 444100-002;
- Riduzione di 49.647.525,00 sull'esercizio finanziario 2021 del capitolo 444100-002;
- Riduzione di 23.879.200,00 sull'esercizio finanziario 2022 del capitolo 444100-002;
- Riduzione di 2.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 444310-2018;
- Riduzione di 2.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 444310-2018;
- Riduzione di 2.460.399,20 sull'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 444310-2018;
- Riduzione di 2.900.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 444310-2019;

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento agli interessati;
6. di prendere atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

DP

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col